

- (10) Per garantire che il Regno Unito resti indenne dall'organismo nocivo specificato, esso dovrebbe presentare alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che *Clavibacter sepedonicus* (Speckermann e Kottho) Nouiouï *et al.* non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (12) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

